



COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -



Ordinanza n. 4 del 15/01/2021

Oggetto: **MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE** –

IL SINDACO

Considerato lo stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del virus COVID-19, proclamato dal Consiglio dei Ministri sin dal 31 gennaio 2020 è stato prorogato al 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. del 3 Novembre 2020;

Considerato che sul territorio Nazionale e Regionale si è registrato un preoccupante aumento di casi di positività al COVID-19;

Ritenuto pertanto ancora alto il rischio di contagio per la popolazione;

Considerato

- che costantemente i cittadini fanno ricorso a laboratori o altre strutture private per sottoporsi a test molecolari e/o antigenici per verificare la positività al COVID-19;
- che i risultati positivi di tali test, non vengono comunicati al servizio di prevenzione sanitario e allo scrivente Sindaco, vanificando la possibilità di adottare in tempo utile ed in via cautelativa, idonee misure di contenimento, di prevenzione e di successiva verifica da parte dell'ASP;

Ravvisata l'esigenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”;

ORDINA

A tutti i soggetti residenti e/o domiciliati sul territorio comunale risultati positivi ai test molecolari e/o rapidi antigenici effettuati di propria iniziativa:

1. di darne immediata comunicazione al proprio medico di base o pediatra di libera scelta ed al Sindaco quale Autorità Sanitaria Responsabile della tutela della salute Pubblica, anche telefonicamente al n. 3287190819;
2. di osservare l'isolamento fiduciario fino a verifica o diversa disposizione da parte dell'Asp o del proprio medico di base o pediatra di libera scelta;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

